



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE PATRIMONIO

Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DELLA VILLETTA COMUNALE ARAFAT CON ANNESSO CHIOSCO-BAR

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Marano di Napoli è proprietario di uno spazio a verde denominato “**Villetta Arafat**” ubicata nei pressi dello **Stadio Comunale “S. Nuvoletta”**, dell’immobile sportivo “**Palamarano**” e del **Liceo Scientifico Statale “E.Segrè”**.

La villetta si sviluppa all’intersezione di Via Musella e Via Arafat con una superficie complessiva di circa mq 1.320 ed è così composta:

- un’area giochi destinata a bambini dell’età compresa tra i 3 e gli 11 anni;
- uno spiazzo pavimentato con al centro un chiosco in legno di forma esagonale delle dimensioni di circa mq. 10 netti interni.
- diversi spazi destinati ad aiuole e n. 12 panchine in legno per la seduta di 3/4 persone.

L’intera area risulta essere recintata e presenta n. 2 varchi di accesso in corrispondenza di Via Musella e dell’adiacente parcheggio lato Via Arafat. L’area giochi presenta una ulteriore separazione dalla “zona pavimentata” con accesso esclusivo dall’interno della villetta stessa.

Lo spazio pubblico di cui sopra, proprio per la sua allocazione, costituisce un bene di forte interesse per la Comunità, soprattutto di tipo “rionale”, per cui è primario interesse dell’Amministrazione Comunale assicurarne una completa e sicura fruibilità avendo altresì cura di garantirne la custodia e la manutenzione.

Quanto innanzi premesso, si RENDE NOTO che il Comune di Marano di Napoli, mediante procedura selettiva, intende affidare in concessione d’uso a mezzo gestione non gratuita, la succitata Villetta con annesso chiosco-bar secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

La procedura selettiva verrà svolta applicando i principi generali in tema di contrattualistica pubblica.



ENTE APPALTANTE.

Comune di Marano di Napoli – Settore Patrimonio – Via S. Nuvoletta - Tel.: 081-5769405 –
sito internet: www.comune.marano.na.it - pec: settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura è il Responsabile del Settore Patrimonio.

PIANTA DEI LUOGHI



ATTIDIGARA

Il presente Avviso relativo allegato non è disponibile sul sito internet del Comune alla sezione "Bandiere e Concorsi".

Art.1-OGGETTODELLACONCESSIONE

Oggetto della presente Avviso è l'assegnazione in concessione d'uso della Villetta Comunale Arafat ed annesso chiosco barcosi come riportati nella **planimetria allegata al presente bando**.

Il chiosco bar, di pianta esagonale (come da apposito allegato) ha una superficie complessiva di mq 10 netti interni calpestabili.

L'**Amministrazione Comunale** si riserva la facoltà di **utilizzare a titolo gratuito** gli **spazi aperti della Villetta** per iniziative varie quali dibattiti, convegni, cerimonie, ecc. La data di svolgimento di tali eventi sarà comunicata al concessionario almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il canone annuo posto a base di **offerta a rialzo** per la concessione in uso per il periodo di 5 anni della Villetta e del chiosco-bar è pari ad € 6.000,00.

Il concessionario, a decorrere dalla stipula della concessione, sarà tenuto a corrispondere il canone mensile oggetto di offerta economica a rialzo in sede di gara.

Art.2-PRINCIPALICONDIZIONICONTRATTUALI

Il chiosco-bar è concessoper l'esercizio dell'attività di bar/somministrazione di alimenti e bevande con espresso divieto di preparazione di cucinati **"cotti in loco"**.

È fatto divieto l'installazione e l'utilizzo di distributori automatici di bevande ed alimenti.

L'ingresso alla Villetta, negli orari come di seguito riportati, ha ad esclusivo accesso gratuito a tutti i fruitori, compresa l'area giochi per bambini e le aree con presenza di panchine.

Non è possibile al concessionario subordinare l'accesso alle aree a qualsivoglia tipologia di consumo presso il chiosco-bar né vietare ai Cittadini l'ingresso di bevande ed alimenti propri. Spetta invece al concessionario l'obbligo di far rispettare le basilari regole della buona educazione sia nell'uso degli spazi comuni che dell'area giochi per bambini, esercitando per quest'ultima apposito controllo per divieto all'uso dei giochi da parte di persone di età maggiore a quella consentite.

Il concessionario, previa dovuta autorizzazione, dovrà provvedere all'installazione di apparati di videosorveglianza.

Se il concessionario prevede di diffondere musica o installare TV sarà necessario richiedere i permessi previsti per legge.

L'Amministrazione Comunale, su esplicita richiesta del concessionario, potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo con ingresso su pagamento di apposito ticket.

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni (musicali, sportive, danzanti, espositive ed altri eventi simili di varia natura) che si svolgono in un determinato periodo e, quindi, con una data di inizio e fine precisa.

A tal proposito il concessionario dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione completa della documentazione necessaria in relazione alla attività di intrattenimento che si intende realizzare. L'autorizzazione, rilasciata dall'ufficio comunale al termine dell'istruttoria, ha validità temporanea in quanto consentirà lo svolgimento della manifestazione solo per la/e data/e in essa indicate.

Per consentire una corretta istruttoria della pratica relativa al rilascio della licenza di agibilità e/o autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo (ex art. 68 e/o 80 t.u.l.p.s., R.D. 18/06/1931, n°773), l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata dal concessionario per il tramite dello sportello unico attività produttive (SUAP) almeno 20 giorni prima della data d'inizio della manifestazione.

Per garantire la tutela della quiete della popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e/o di intrattenimento, alla domanda di autorizzazione allo svolgimento temporaneo di pubblico spettacolo dovrà essere allegata una Relazione Tecnica dell'Impatto Acustico, redatta da Tecnico competente, attestante la compatibilità acustica della attività di intrattenimento che si intende effettuare con la zona urbanistica.

Orari di apertura e modalità di fruizione dell'area

Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'apertura e la piena fruibilità della villetta al pubblico per l'intera durata della concessione nel rispetto degli orari minimi di seguito indicati.

Orari minimi stagionali di apertura:

Periodo estivo:

dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00

Periodo invernale:

dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00

L'eventuale diffusione di musica o intrattenimento sonoro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e senza arrecare disturbo al vicinato.

La concessione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'apposito contratto.

A partire dalla data di apertura al pubblico decorre l'obbligo per il concessionario di eseguire a proprie spese gli interventi di cura del verde come richiesti dal presente Avviso.

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'installazione di apposito serbatoio per le attività di irrigazione delle aree a verde non essendo possibile l'utilizzo di acqua potabile della rete comunale per tali attività.

L'apertura al pubblico del parco potrà avvenire solo dopo l'esecuzione di eventuali interventi previsti nell'offerta tecnica presentata dal concorrente. Detti interventi devono essere completati entro e non oltre il termine di un mese dalla data di sottoscrizione della concessione. Decorso inutilmente il termine del mese, la concessione s'intenderà automaticamente risolta senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa per qualsiasi tipo di intervento eseguito parzialmente. La convenzione sottoscritta con il concessionario non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.

È vietata la cessione o subconcessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, pena l'immediata risoluzione del contratto.

L'intero immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L'assegnatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo e per qualsiasi intervento di riparazione, sistemazione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali interventi strutturali potranno essere effettuati dal concessionario a proprie spese a seguito di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa esigere alcun indennizzo a carico del Comune di Marano durante o al termine del rapporto.

A carico dell'aggiudicatario sono poste le spese di energia elettrica, gas, acqua e spazzatura e sarà obbligo dello stesso, prima dell'avvio dell'attività commerciale, procedere alla stipula a proprio nome dei relativi contratti di fornitura.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, allo svuotamento quotidiano dei cestini portarifiuti e alla pulizia giornaliera dell'intera area. Tra gli obblighi del concessionario rientra anche l'onere relativo alla cura del verde, alla manutenzione dei camminamenti, degli arredi e dei giochi, alla potatura delle essenze arboree, delle essenze arbustive e delle siepi.

Il concessionario, entro trenta giorni dalla data di apertura della villetta, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Ambiente il programma degli interventi agronomici che saranno eseguiti. Il programma conterrà la descrizione degli interventi agronomici (numero, tipologia e periodo) e il personale incaricato della loro esecuzione. Tutti gli interventi agronomici dovranno essere eseguiti da soggetti abilitati, con adozione di tecniche agronomiche corrette e nel pieno rispetto dei vigenti C.C.N.L. e C.P.L. e

del testo unico sugli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Il programmatico di cui sopra sarà sottoposto ad apposito visto del Responsabile dell'Ufficio Ambiente comunale e.

Il concessionario almeno tre giorni prima della esecuzione di uno qualsiasi degli interventi agronomici previsti nel programma di cui sopra, ne darà comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune.

La mancata esecuzione degli interventi di cura del verde da parte del concessionario è causa di risoluzione della concessione e di escussione della cauzione costituita ai sensi dell'art. 11 del presente bando.

Il concessionario dovrà garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali delle attrezzature durante la durata della concessione.

Cura Area Giochi

Il concessionario è tenuto a garantire quotidianamente l'apertura, la gestione, la manutenzione e la vigilanza dell'area *Giochi*, assicurando che la stessa sia mantenuta in condizioni di sicurezza per i bambini e i loro accompagnatori. A tal fine dovrà provvedere alla regolare pulizia dell'area, alla sua disinfestazione e al controllo dell'eventuale presenza di animali/insetti/parassiti, nonché alla cura e manutenzione del verde.

Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione e/o sostituzione di arredi e strumentazione ammalorati o danneggiati entro dieci giorni dalla rilevazione del fatto.

Il concessionario, pena la risoluzione contrattuale, dovrà produrre all'Amministrazione una relazione annuale, entro il 30 gennaio di ogni anno, riportante lo stato di conservazione e manutenzione del bene in concessione.

ELENCO GIOSTRINE ATTUALMENTE PRESENTI

- **GIOSTRA ROTONDA ROTANTE**
- **ALTALENA INCLUSIVA DOPPIA con SEDILE a CESTELLO e SEDIOLONE**
- **SCIVOLO PLAY C SALI SCENDI H 150**

di cui alle allegate schede tecniche e manuali d'uso

Art.3-PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata con procedura aperta e criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune valutabile in base ai criteri ed ai parametri indicati nel presente Avviso. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione che verrà a tale scopo nominata.

Art.4-SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla presente procedura di gara i concorrenti singoli o riuniti o consorziati, ovvero i concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi nonché i concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

- **(Corso SAB):** È obbligatorio essere in possesso dell'attestato **SAB** (Somministrazione Alimenti e Bevande), salvo esonero per chi ha un diploma alberghiero
- **Requisiti Igienico-Sanitari (HACCP):** Tutti gli addetti alla manipolazione di cibi e bevande devono frequentare corsi **HACCP**
- **Licenza Alcolici:** In caso di somministrazione di superalcolici sarà necessaria un'apposita denuncia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex Agenzia delle Entrate)

- **Iscrizione alla Camera di Commercio** per l'esercizio di attività di bar;
- **Iscrizione alla camera di Commercio** per l'esercizio delle attività di Manutenzione del Verde
- **Titoli di studio specifici** nel settore agrario o forestale ovvero **corso regionale abilitante della durata di 180 ore** (di cui 120 teoriche e 60 pratiche)
- soggettivi, oggettivi e morali, ai sensi dell'art. 2 della legge 287/91, come modificato dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;

Non possono partecipare, se del caso, saranno esclusi:

1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 2. sia il consorzio "stabile" sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
 3. i concorrenti partecipanti all'agire in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
 4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
 5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione;
 6. i concorrenti per i quali, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna siano divenuti irrevocabili per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 24/10/08;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- sia riscontrata l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto-legge 25 settembre

- 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Il possesso di tutti i requisiti sopra indicati dovrà essere autocertificato mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Si precisa che la mancata di uno solo dei requisiti elencati è motivo di esclusione dalla gara.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di bar-ristoro da parte dell'Ufficio Attività Produttive è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n.59/2010 così come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012. L'attività potrà essere esercitata attraverso persona preposta, appositamente designata, abilitata all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.5-CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti dovranno presentare a corredo dell'offerta, pena l'esclusione, una cauzione provvisoria di € 120,00 (2% del prezzo posto a base di gara) costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

Art.6-DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Unitamente alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti i concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, dovranno presentare anche una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante quanto appresso:

- a) di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e clausole del presente bando di gara e di aver preso conoscenza delle relative disposizioni comunali;
- b) di aver preso visione della Villetta Comunale "Arafat" e del chiosco-bar nella consistenza così come descritta nel presente bando;
- c) di garantire l'esecuzione dei servizi sopra descritti nel rispetto di quanto previsto nel bando di gara;
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il contratto collettivo nazionale di lavoro dipendente;
- e) di essere in regola con gli obblighi contributivi di cui alla legge del 22/11/2002 n.266 e successive mm.eii.
- f) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Art.7-OFFERTA TECNICA

I concorrenti, pena l'esclusione, dovranno produrre, in aggiunta a quanto richiamato negli art. 4), 5) e 6), una proposta progettuale e descrittiva degli interventi necessari per la gestione dell'area giochi, dell'impianto di videosorveglianza e di miglioramento illuminotecnico e delle essenze arborea dell'area e contenente altresì, eventuali nuove idee e/o interventi migliorativi da realizzare. Tutti gli interventi proposti ed eventualmente seguiti dal concorrente in caso di aggiudicazione della concessione, resteranno nelle disponibilità dell'Amministrazione al termine del contratto.

Art.8- OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, oltre a quanto previsto ai precedenti art. 4) 5) 6) e 7) dovranno presentare un'offerta economica "a rialzo" rispetto al prezzo del canone di concessione annuo indicato all'art. 1.

Art.9- PRESENTAZIONE OFFERTA

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata della documentazione sopra specificata, entro e non oltre le ore 12:00 del **giorno 16 Luglio 2026 con due distinti invii alla pec: settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it.**

- **Prima pec: documentazione amministrativa e offerta tecnica**
- **Seconda pec: offerta economica**

Le due pec vanno inviate nello stesso giorno in modalità di consecutiva e riportare in oggetto:

- 1) Istanza di partecipazione Avviso **"ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DELLA VILLETTA COMUNALE ARAFAT CON ANNESSO CHIOSCO-BAR"** – **Documentazione amministrativa e proposta tecnica -**
- 2) Istanza di partecipazione Avviso **"ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DELLA VILLETTA COMUNALE ARAFAT CON ANNESSO CHIOSCO-BAR"** – **Offerta Economica -**

La pec contenete l'"offerta economica" sarà aperta solo previa positiva valutazione dell'offerta tecnica e della documentazione amministrativa presentata dal partecipante.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di precedente offerta.

Non saranno ammesse le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore.

Art.10-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La proposta tecnica sarà valutata secondo i seguenti criteri con attribuzione di un massimo di 90 punti così distribuiti:

1. gestione/implementazione dell'*areagiochi* Max 20 punti
 2. miglioramento illuminotecnico, di irrigazione e del complesso delle alberature presenti nell'area. Max 20 punti
-

3. allestimenti di un'area dedicata ai cani, adeguatamente delimitata e attrezzata per la creazione di un adog'scity park. Max 20 punti
4. Proposta di programmazione di eventi e di attività di animazione del parco Max 20 punti
5. miglioramento e ammodernamento delle aree esterne del parco Max 10 punti

All'offerta economica saranno attribuiti Max 10 punti con le seguenti modalità: n. 1 punto per ogni 10 punti percentuali, interi, di miglioramento in aumento del prezzo annuo del canone posto a base di offerta.

Art.11-CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE

Il concessionario, quale atto propedeutico alla sottoscrizione della Concessione per la gestione della villetta e del chiosco-bar e ad ogni anno di scadenza della stessa è obbligato al versamento presso l'Istituto Tesoriere di una somma pari ad € 1.200,00 a titolo di cauzione. L'importo della cauzione versato all'atto della sottoscrizione della concessione, se non incassato dall'Ente per accertate violazioni e/o qualsivoglia altra irregolarità nella gestione e nella conduzione della concessione (ferma restando la vigenza ai sensi della legge della revoca della stessa) sarà considerato valido per la successiva annualità di gestione e così via fino al quinquennio di contratto. In caso di incameramento della cauzione per uno dei motivi sopra esposti, il concessionario, qualora non si evidenzino motivazioni di risoluzione della concessione stessa, sarà tenuto ad integrare e/o riversare l'intero importo della cauzione per l'annualità di gestione in corso. La cauzione sarà restituita al concessionario alla scadenza della concessione anche previa verifica della corretta esecuzione degli interventi agronomici e della corretta tenuta e manutenzione degli arredi, delle suppellettili e del chiosco-bar.

Il Concessionario è tenuto altresì a stipulare idonea convenzione con Istituto assicurativo autorizzato di primaria Importanza per danni a persone e cose che possono derivare dalla permanenza nella villetta.

In ogni caso il Concessionario ha l'obbligo di mantenere indenne il Comune da qualsiasi ed eventuale danno a persone e cose.

Art.12-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs del 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), i dati personali forniti dai soggetti concorrenti saranno raccolti presso il Comune, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della concessione d'uso della Villetta Arafat e del chiosco-bar ubicato al suo interno e saranno trattati dallo stesso Ufficio anche successivamente all'aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso servizio.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara, od alla gestione del contratto; oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune

di Marano di Napoli titolare del trattamento.

Art.13–AVVERTENZE

- ✓ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che venga ritenuta idonea.
- ✓ Tutti i documenti di gara (istanza, offerte, autocertificazioni, certificazioni, ecc.) devono essere redatti in lingua italiana pena l'esclusione dalla gara medesima.
- ✓ Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- ✓ In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio tra i concorrenti posizionatisi alla pari.
- ✓ L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento qualora nessuna delle offerte pervenute soddisfi le condizioni contrattuali stabilite nel presente bando e/o di procedere all'affidamento della concessione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida.
- ✓ Non sono ammesse offerte condizionate ed espresse in modo indeterminato né quelle sostitutive o aggiuntive.
- ✓ Sarà escluso dalla gara il soggetto concorrente la cui documentazione o le dichiarazioni sostitutive non siano conformi a quanto richiesto nel presente bando.
- ✓ L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere alla stipula del contratto di concessione qualora l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione, non sia in grado di presentare gli ulteriori documenti necessari per l'ottenimento della licenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oppure, quand'anche avendoli presentati, non siano idonei ai fini del rilascio del medesimo titolo autorizzatorio.
- ✓ Sono ammessa presenziare in sede di apertura delle offerte concorrenti, i legali rappresentanti delle società concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
- ✓ Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia alle norme dettate dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il Responsabile del Settore Patrimonio
Ing. Giovanni Napoli

